

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valle d'Aosta, 14 maggio 1999, n. 88.

È legittima la revoca dell'assessore comunale che, in quanto consigliere, ha costituito un nuovo gruppo consiliare, poiché tale scelta può compromettere il rapporto fiduciario in base al quale era intervenuta la nomina. La revoca dell'assessore non richiede una preliminare contestazione degli addebiti.

Omissis.

5.2.1. L'esame del motivo comporta la delibazione della questione centrale alla base di entrambe le controversie e cioè se, tra le ragioni che giustifichino un provvedimento di revoca (ed eventualmente di sospensione) dalla carica di assessore comunale, possa rientrare il dissenso manifestato dall'assessore stesso, con l'annuncio di voler costituire un gruppo consiliare autonomo.

Il discorso deve partire dall'art. 37 comma sesto della legge 8 giugno 1990 n. 142 che, innovando rispetto alla normativa precedente, ha introdotto l'istituto della revoca degli assessori da parte del consiglio, su proposta del sindaco.

Tale istituto è stato poi ribadito dalla nuova stesura dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142, quale risulta dalla modifica operata dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993 n. 81 che, al comma quarto, dispone che: "Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio".

L'art. 37 comma sesto L. n. 142/90 è stato sostanzialmente ripreso art. 5 comma terzo della legge regionale valdostana 9 febbraio 1995 n. 4 il quale dispone che: "nei comuni con popolazione sino a 15.000, il consiglio comunale può, su proposta motivata del sindaco, revocare uno o più assessori (...)".

Nessuna di queste norme individua criteri predeterminati, né particolari modalità per esercitare il potere di revoca, così come non sono del resto precisati i criteri per la scelta degli assessori.

L'assoluta specularità del potere di revoca rispetto a quello di nomina induce ad affermare che entrambi poggiano sullo stesso presupposto e cioè la piena fiducia da parte del sindaco.

Per questo così come è stato affermato che l'atto di nomina di un assessore deve essere inquadrato nella categoria degli atti a contenuto altamente discrezionale, insindacabile sotto il profilo della legittimità, se non per le limitazioni legali di cui all'art. 25 c. IV, della legge 25 marzo 1993 n. 81 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, 25.1.1995 n. 80), parimenti all'atto di revoca deve essere riconosciuto un carattere ampiamente discrezionale, attenendo anch'esso a quel rapporto di fiducia che deve intercorrere tra sindaco ed assessori.

5.2.2. Fatta questa premessa di carattere generale appare opportuno sintetizzare gli elementi di fatto essenziali della fattispecie in esame che sono richiamati nell'atto emesso dal Sindaco di ... prot. n. 16914 del 15.10.98 di proposta di revoca della sig.ra ... dalla carica di assessore del Comune di ...

Il momento chiave dell'intera vicenda è costituito dalla nota in data 17.09.1998 con cui la ricorrente, assessore presso il Comune di ..., comunica al sindaco "la costituzione di un nuovo Gruppo Consigliare" cui la stessa aderisce insieme ad altri due consiglieri che prima esercitavano le funzioni di capogruppo e vice capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza.

Fanno seguito:

- a) la sospensione in data 28.9.1998 della ricorrente dalla carica di assessore del Comune di ...;
- b) la proposta del sindaco in data 15.10.1998 di revoca della sig.ra ... dalla carica di assessore del Comune di ...;
- c) la revoca in data 16.10.1998 con delibera del Consiglio comunale della sig.ra ... dalla carica di assessore del Comune di ...

Il Collegio osserva che l'esame della nota in data 17.09.1998 inviata dalla ricorrente al sindaco e della proposta del sindaco in data 15.10.1998 di revoca della sig.ra ... dalla carica di assessore del Comune di ... consentono di individuare le ragioni dei provvedimenti di revoca (e di sospensione) e di verificarne la congruità sul piano logico, con ciò rispondendo affermativamente al quesito posto all'inizio del paragrafo precedente e cioè se, tra le ragioni che giustifichino un provvedimento di revoca (ed eventualmente di sospensione) dalla carica di assessore comunale, possa rientrare il dissenso manifestato dall'assessore stesso, con l'annuncio di voler costituire un gruppo consiliare autonomo.

La proposta del sindaco in data 15.10.1998 sottolinea come "la posizione assunta dall'Assessore ... unitamente ai consiglieri ... e ..." trovi la sua illustrazione nella nota in data 17.09.1998 nella quale si riconosce l'esistenza di

"sostanziali e ripetute discordanze di ordine tecnico amministrativo" e di "divergenze circa la metodologia di lavoro" nei confronti del gruppo di maggioranza e del sindaco.

Tali discordanze e tali divergenze, come riconoscono i tre sottoscrittori della nota in data 17.09.1998, si sono verificate "più volte all'interno della maggioranza" e sono di tale rilievo da indurre gli stessi a costituire un nuovo gruppo consiliare e ad "assumersi direttamente le proprie responsabilità davanti all'elettorato".

5.2.3. Il Collegio ritiene che vi siano le condizioni, sulla base di tali presupposti di fatto, per il venir meno del rapporto di fiducia tra il sindaco e l'assessore

In primo luogo il pubblico riconoscimento da parte di un assessore dell'esistenza di continue divergenze con il sindaco e con la maggioranza sugli indirizzi di ordine tecnico amministrativo, oltre che sulla metodologia di lavoro, appare il sintomo evidente dell'incrinarsi del suo rapporto d'intesa e, quindi, di fiducia col sindaco.

Sintomo ancor più evidente si appalesa la conclamata intenzione di voler costituire un nuovo gruppo consiliare.

Del tutto irrilevante ai fini della valutazione e dell'interpretazione del comportamento tenuto dalla ... è la circostanza dell'impossibilità giuridica di costituire in concreto un nuovo gruppo.

Va osservato che, se è vero che il gruppo consiliare comunale non è organo, in senso stretto, del corrispondente partito politico (cfr. Pretura di Roma 28 aprile 1987), è pur vero che esso è l'aggregazione di più eletti che fanno riferimento al medesimo programma elettorale.

In particolare, con riferimento alla normativa introdotta dalla legge regionale valdostana 9 febbraio 1995 n. 4 ed ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'art. 33 c. 15, prevede una stretta relazione tra la lista dei candidati ed "il programma amministrativo" che deve essere affisso all'albo pretorio.

L'art. 54 c. 7 stabilisce poi un nesso tra candidato a sindaco e lista, disponendo che "sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata".

Lo Statuto del Comune di ... precisa, poi, all'art. 29 che "i consiglieri possono costituirsi in un numero di gruppi, non superiore al numero delle liste che hanno espresso il Consiglio", evidenziando lo stretto legame tra gruppo e lista.

Da questi passaggi si può argomentare che, nella fattispecie in esame, l'aver manifestato l'intenzione di uscire dal gruppo di maggioranza da parte di un assessore che, come la ricorrente, ricopriva tale carica in quanto eletta consigliere comunale nella lista della maggioranza e nominata assessore su proposta del sindaco espresso dalla maggioranza stessa, significava, di per sé, che la stessa si poneva in posizione di dissenso nei confronti della maggioranza.

A ciò si aggiunga che la più volte citata nota in data 17.09.1998 contiene vari richiami a "l'unanime e solidale consenso creatosi tra i componenti del nuovo gruppo", tra cui si è formato un "rapporto di totale e reciproca fiducia", che fanno comprendere come il punto di riferimento per l'... non sia più la vecchia maggioranza, ma questa nuova, non meglio precisata entità, denominata "nuovo Gruppo Consigliare".

Emerge da ciò inequivoca la dissociazione rispetto alla maggioranza che ha espresso il sindaco e rispetto alle sue direttive.

Né può ravvisarsi contraddittorietà nell'azione del sindaco nel fatto che questi abbia, prima di procedere alla revoca, cercato di verificare se sussistevano, comunque, i presupposti per una prosecuzione dell'incarico di assessore.

Questa è, anzi, la prova dell'estrema prudenza con cui si è mosso il sindaco manifestando, come è scritto nella proposta in data 15.10.1998 di revoca, "che non esiste da parte sua una volontà preordinata a revocare l'incarico assessorile" all'..., essendo "disponibile ad una sua riconferma purché la stessa aderisca pienamente ai principi, alle finalità del gruppo consiliare n. 1".

Omissis.